

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2026 del 29 OTT. 2018

Oggetto: *Contratto d'appalto C.I.G.: 60092806BA – Lavori di adeguamento e migliorie delle centrali e dei magazzini distaccati di gas medicali presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Autorizzazione alla società Air Liquide Sanità Service S.p.A. per l'affidamento in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della società Alfredo Cecchini S.r.l. di parte delle lavorazioni "opere edili ed elettriche" e presa d'atto del sub-affidamento in favore della ditta Lapicciarella Gianluca delle attività di "dismissione delle centrali gas esistenti e montaggio della nuova centrale".*

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Roberto Grillo

Firma



Data 25/10/2018

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Roberto Campogiani

Firma



Data 25/10/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Contratto d'appalto C.I.G.: 60092806BA - Lavori di adeguamento e migliorie delle centrali e dei magazzini distaccati di gas medicali presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti - Autorizzazione alla società Air Liquide Sanità Service S.p.A. per l'affidamento in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della società Alfredo Cecchini S.r.l. di parte delle lavorazioni "opere edili ed elettriche" e presa d'atto del sub-affidamento in favore della ditta Lapicciarella Gianluca delle attività di "dismissione delle centrali gas esistenti e montaggio della nuova centrale".

Pag. 2 di 4

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, così come integrata con atto deliberativo n. 222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

### IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 1085/D.G. del 26.09.2016 quest'Azienda ha approvato l'aggiudicazione provvisoria del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicali AIC, dei gas medicali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, compresa la realizzazione e la manutenzione degli impianti di stoccaggio, produzione on site e di distribuzione, presso i presidi ospedalieri della AUSL di Rieti C.I.G.: 60092806BA, in favore della Air Liquide Sanità Service S.p.a. di Assago (MI), per la durata di anni due;
- con nota prot. n. 57078 del 31.10.2017 è stato affidato il servizio soprarichiamato, nelle more del perfezionamento del contratto, a far data dal 01.11.2016;
- in data 23.12.2016 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto per la durata di anni 2 (due) a decorrere dal 01.11.2016, con facoltà di un ulteriore periodo di affidamento per un periodo di 2 (due) anni;

RILEVATO che l'appalto di che trattasi è misto ed ha per oggetto forniture, servizi e lavori e prevede, tra l'altro, l'esecuzione di lavori di adeguamento e migliorie delle centrali e dei magazzini distaccati da eseguirsi con la formula del "Chiavi in Mano", comprese tutte le opere edili, idrauliche elettriche ed impiantistiche richieste sulla base del progetto definitivo presentato in fase di gara secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto;

DATO ATTO che con determinazione aziendale n. 1055 del 04.06.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi redatto a tal fine dal progettista Ing. Francesco Bono, incaricato dalla società appaltatrice Air Liquide Sanità Service S.p.a.;

VISTE le note prodotte dalla Air Liquide Sanità Service S.p.a.:

- prot. n. 36/UG-Osp-S/AC/ir del 22.03.2018 (Allegato n. 1), con la quale richiede l'autorizzazione all'affidamento in subappalto, in favore della società Alfredo Cecchini S.r.l. - C.F. e P.IVA. 03770941007 con sede legale in Roma, Via delle Cosmee s.n.c., fraz. San Palomba - l'esecuzione di parte delle lavorazioni "opere edili ed elettriche";
- prot. n. 35/UG-Osp-S/AC/ir del 22.03.2018 (Allegato n. 2), con la quale comunica l'intenzione di sub-affidare, in favore della ditta Lapicciarella Gianluca - C.F.: LPCGLC74R27H501A e P.IVA.: 10623840583 con sede legale in Roma, Via Poseidone, 82 - l'esecuzione delle attività di "dismissione delle centrali gas esistenti e montaggio della nuova centrale" per l'importo complessivo di € 5.604,89, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed un tempo di esecuzione di mesi 3 dalla data di inizio dei lavori;

Oggetto: Contratto d'appalto C.I.G.: 60092806BA – Lavori di adeguamento e migliorie delle centrali e dei magazzini distaccati di gas medicali presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Autorizzazione alla società Air Liquide Sanità Service S.p.A. per l'affidamento in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della società Alfredo Cecchini S.r.l. di parte delle lavorazioni "opere edili ed elettriche" e presa d'atto del sub-affidamento in favore della ditta Lapicciarella Gianluca delle attività di "dismissione delle centrali gas esistenti e montaggio della nuova centrale".

Pag. 3 di 4

CONSIDERATO che l'importo complessivo del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 22.03.2018 (Allegato n. 3) è pari ad € 32.107,52, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed un tempo di esecuzione di mesi 3 decorrenti dalla presente autorizzazione;

**PRESO ATTO:**

- che la quota parte subappaltabile rientra nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che dalla documentazione prodotta a corredo della richiesta di subappalto, che pur essendo parte integrante del presente provvedimento resta depositata agli atti, risulta che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di legge, di adeguata affidabilità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria per svolgere i lavori oggetto del subappalto nonché dalle qualificazioni richieste dalla normativa vigente;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto:

- autorizzare la società Air Liquide Sanità Service S.p.A. ad affidare in subappalto, in favore della Alfredo Cecchini S.r.l. C.F. e P.I. 03770941007, l'esecuzione di parte delle lavorazioni "opere edili ed elettriche" come meglio specificato nel contratto di subappalto;

- prendere atto del sub-affidamento disposto dalla Air Liquide Sanità Service S.p.A. in favore della ditta Lapicciarella Gianluca – C.F.: LPCGLC74R27H501A e P.IVA.: 10623840583, per l'esecuzione delle attività di "dismissione delle centrali gas esistenti e montaggio della nuova centrale"

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

**D E T E R M I N A**

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la società Air Liquide Sanità Service S.p.A. ad affidare in subappalto, in favore della Alfredo Cecchini S.r.l. C.F. e P.I. 03770941007, l'esecuzione di parte delle lavorazioni "opere edili ed elettriche" come meglio specificato nel contratto di subappalto (Allegato n. 3);
- 2) Di prendere atto del sub-affidamento disposto dalla Air Liquide Sanità Service S.p.A. in favore della ditta Lapicciarella Gianluca – C.F.: LPCGLC74R27H501A e P.IVA.: 10623840583 – per l'esecuzione delle attività di "dismissione delle centrali gas esistenti e montaggio della nuova centrale";
- 3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96;
- 4) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto  per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
Ing. Roberto Campogiani

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 29 OTT, 2018


La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 29 OTT, 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data \_\_\_\_\_

in oggetto  per esteso  29 OTT, 2018

Rieti li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO



Spettabile  
AUSL di RIETI  
Via del Terminillo, 42 -  
02100 RIETI

Trasmesso a mezzo pec: [tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it](mailto:tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it)

Nostro prot. n. 36/UG-Osp-S/AC/ir  
Assago il 22 marzo 2018.

**OGGETTO:** Procedura di gara, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/06 per l'affidamento della durata di due anni del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicali AIC, dei gas medicali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, compresa la realizzazione e la manutenzione degli impianti di stoccaggio, produzione on-site e di distribuzione presso i Presidi Ospedalieri della Asl di Rieti. CIG 60092806BA. Richiesta di autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 118 d.lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

La scrivente ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A., con sede in Milano Via Calabria n. 31, nella persona di Matteo Polese in qualità di Procuratore Speciale, nato a Milano il 06 gennaio 1975, e residente per la carica presso la sede della Società in Via Calabria n. 31 a Milano;

#### PREMESSO

- che lo Spett. Ente in indirizzo, con delibera n. 1085/DG del 26 settembre 2016 ha aggiudicato alla Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A., con sede in Milano Via Calabria n. 31, l'affidamento della durata di due anni del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicali AIC, dei gas medicali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, compresa la realizzazione e la manutenzione degli impianti di stoccaggio, produzione on-site e di distribuzione presso i Presidi Ospedalieri della Asl di Rieti;
- che la scrivente intende affidare alla Ditta:
  - **Alfredo Cecchini s.r.l.** con sede in Roma, fraz. San Palomba, Via delle Cosmee s.n.c., il subappalto delle opere edili ed elettriche per parte dei lavori di riqualificazione delle centrali di ossigeno liquido, centrale ossigeno gassoso, centrale protossido d'azoto, deposito bombole e centrale aria medicinale, per un importo di € 32.107,52 complessivi, di cui: € 30.007,52 per le lavorazioni ed € 2.100,00 per oneri per la sicurezza - periodo delle lavorazioni: dall'autorizzazione al subappalto e della durata di 3 mesi;

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

la scrivente ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A., chiede allo spett. Ente in indirizzo, in conformità all'art. 118 D.lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni, l'autorizzazione al suddetto subappalto.

A tal fine ai sensi degli artt. 38 comma 3, 47 e 48 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 della norma citata



**DICHIARA:**

- 1) di avere indicato all'atto dell'offerta di cui alla delibera n. 1085/DG del 26 settembre 2016 che si intendono subappaltare tali opere;
- 2) che per l'esecuzione dei lavori citati in premessa, si rende necessario l'affidamento in subappalto a ditta specializzata in possesso delle qualificazioni richieste dalla normativa vigente;
- 3) che l'impresa affidataria del subappalto è iscritta alla C.C.I.A.A. di competenza ed al Registro delle Imprese per l'attività corrispondente ai lavori da eseguire -- si veda certificato allegato;
- 4) che ai sensi dell'art. 34 comma 2 Dlgs 163/06 non sussistono forme di controllo e/o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C., con l'impresa affidataria del subappalto;
- 5) di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%;
- 6) che per le lavorazioni affidate in subappalto saranno corrisposti gli oneri della sicurezza all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso ai sensi dell'art. 118 co. 4 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- 7) di essere consapevole della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- 8) di essere a conoscenza della propria responsabilità solidale nell'osservanza da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti delle norme relative all'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori ai sensi dell'art. 118 co. 6 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- 9) che si impegna a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori dell'impresa subappaltatrice, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- 10) che si impegna, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, a trasmettere all'Azienda USL il Documento Unico di Regolarità Contributiva dei subappaltatori;
- 11) che si impegna ad adempiere all'obbligo della trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Azienda USL all'affidatario, pena la sospensione dei successivi pagamenti, di copia delle fatture quietanzate al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e con l'indicazione degli oneri per la sicurezza corrisposti.

Si allega la documentazione della Ditta subappaltatrice attestante il possesso da parte della stessa dei requisiti di legge:

- 1) Dichiarazione sostitutiva requisiti di carattere morale e professionale (art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) relativa ai Legali Rappresentanti e Direttore Tecnico comprensiva della dichiarazione relativa alla situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C.;
- 2) Copia certificato iscrizione Camera di Commercio;
- 3) Modello DURC in corso di validità;
- 4) Dichiarazione relativa alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- 5) POS.

Ed allega contratto di subappalto sottoscritto dalle parti.


In fede

Si allega copia del documento di identità del  
Sottoscrittore ai fini dell'autentica di firma

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.

Procuratore

Matteo Poljose



Spettabile  
AUSL di RIETI  
Via del Terminillo, 42  
02100 RIETI

Trasmesso a mezzo pec: [tecnocopatrimoniale.asl.rieti@pec.it](mailto:tecnocopatrimoniale.asl.rieti@pec.it)

Nostro prot. n. 35/UG-Osp-S/AC/ir  
Assago il 22 marzo 2018

**Oggetto:** Procedura di gara, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/06 per l'affidamento della durata di due anni del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicali AIC, dei gas medicali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, compresa la realizzazione e la manutenzione degli impianti di stoccaggio, produzione on-site e di distribuzione presso i Presidi Ospedalieri della Asl di Rieti. CIG 60092806BA. Affidamento opere di piccola entità nell'ambito del 2% ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. 163/2006.

Il sottoscritto Matteo Polese, nato a Milano il 06 gennaio 1975, in qualità di Procuratore Speciale della società Air Liquide Sanità Service S.p.a. con sede legale in Milano via Calabria n. 31, aggiudicataria dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art.118 della legge 163/2006 comma 11 e 12

#### DICHIARA

di subaffidare alla ditta sotto indicata parte dei lavori di riqualificazione delle centrali gas medicinali del P.O. San Camillo De'Lellis di Rieti:

**LAPICCIRELLA GIANLUCA**

via Poseidone, 82  
00133 Roma  
C.F. LPCGLC74R27H501A.

L'attività prevede la disinstallazione delle vecchie centrali gas compressi in pacchi e bombole di ossigeno, protossido d'azoto e aria e la conseguente reinstallazione di quelle nuove.

L'importo di tali opere ammonta ad € 5.604,89 complessivi oltre I.V.A. di cui € 5.004,89 per le lavorazioni ed € 600,00 per gli oneri della sicurezza - il periodo delle lavorazioni ha decorrenza dalla data da concordarsi con lo spett.le Ente in indirizzo e della durata di 3 mesi.

Si precisa che l'affidamento rispetta i requisiti previsti dall'art. 118 del D. Lgs 163/2006 e precisamente:

- L'importo non è superiore al 2% dell'appalto principale;
- L'importo non è superiore ad € 100.000,00;
- L'incidenza della manodopera supera il 50% dell'importo subaffidato.

**Air Liquide Sanità Service S.p.A. - Società con socio unico**

Sede legale: Via Calabria, 31 - 20158 Milano - Sede operativa: Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7  
Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI) - Tel. 02.4021.1 Fax 02.4021806  
Capitale Sociale € 40.000.000 i.v. - Reg. Imp. di Milano e C.F. 01738810975 e P.I. 12906300152  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International S.A.  
[www.airliquidehealthcare.it](http://www.airliquidehealthcare.it)

Si allegano i seguenti documenti:


- Offerta per l'attività subaffidata;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA;
- DURC.

In fede

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.

Procuratore

Matteo Polese







## CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI

TRA

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A., con sede legale in Milano, Via Calabria 31, iscritta al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 01738810975 e R.E.A. presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 1591147, Codice Fiscale 01738810975 e Partita IVA 12906300152, in persona del Procuratore Speciale pro-tempore Matteo Polese (in seguito, "ALSS" o il "Committente")

- da una parte

E

ALFREDO CECCHINI S.R.L., con sede legale in Roma, fraz. San Palomba, via delle Cosmee s.n.c., iscritta al Registro delle Imprese di Roma, e R.E.A. presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Roma al n. 698863 Codice Fiscale 03770941007, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Alfredo Cecchini, (in seguito l'"APPALTATORE")

- dall'altra parte;

nel prosieguo congiuntamente denominate "Parti" e disgiuntamente denominate anche "Parte".

## PREMESSO CHE

- ALSS è un'azienda leader nel settore della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti di distribuzione di gas medicinali, puri e tecnici, oltre che nelle attività di produzione dei medesimi e di distribuzione sull'intero territorio nazionale;
- ALSS, quale aggiudicataria dell'appalto per l'affidamento della durata di due anni del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicali AIC, dei gas medicali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, compresa la realizzazione e la manutenzione degli impianti di stoccaggio, produzione on-site e di distribuzione presso i Presidi Ospedalieri della Asl di Rieti, indetto da AUSL di Rieti, necessita dell'attività di adeguata società terza per lo svolgimento delle prestazioni indicate e dettagliate nel capitolato tecnico di cui all'ALLEGATO 01 in favore della struttura ospedaliera pubblica sopra indicata;
- L'APPALTATORE ha manifestato il proprio interesse per l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto e dichiara di/che:
  1. disporre di capitale, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, di essere in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza previsti dalla normativa vigente per l'espletamento di tali attività nonché di provvedere all'esecuzione delle predette attività con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio;

2. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, l'APPALTATORE risulta essere in possesso dell'idoneità tecnico-professionale necessaria per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, come risulta dalla verifica svolta da ALSS attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e dei documenti di cui all'allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008;

tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto (in prosieguo "il Contratto"), le Parti stipulano e convengono quanto segue:

**1. Validità delle premesse e degli allegati - Principali riferimenti normativi applicabili.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti rinviano espressamente all'intera normativa applicabile tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. - Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- D. Lgs. 24 aprile 2006 n. 219 e s.m.i. - Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- D. M. 6 luglio 1999 e s.m.i. - Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali per uso umano e successive modifiche ed integrazioni;
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;
- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 - Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;
- L.n.136/2010 Obbligo Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- Codice Civile;
- Normativa ADR vigente;

**2. Oggetto del contratto**

Con il presente Contratto, ALSS affida all'APPALTATORE, che accetta, l'esecuzione dei lavori indicati e dettagliati nel Capitolato Tecnico di cui all'ALLEGATO 01, verso il corrispettivo indicato al successivo articolo 11.

**3. Obbligazioni dell'APPALTATORE**

**3.1. Modalità di esecuzione dei lavori**

L'APPALTATORE si obbliga a eseguire i lavori oggetto del presente contratto con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1655 e seguenti c.c., a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti allegati e parti integranti del presente contratto, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia (tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle indicate all'art. 1 del presente atto, ivi espressamente incluso l'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003 e l'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008).

L'APPALTATORE si obbliga, altresì, a eseguire i lavori con la diligenza professionale di cui all'art. 1176 secondo comma c.c. mediante proprio personale qualificato, abilitato e adeguatamente formato e addestrato e la cui idoneità a svolgere i lavori risulti da apposita certificazione rilasciata dal medico competente dell'APPALTATORE medesimo.

L'Appaltatore è tenuto a mobilitare il proprio personale secondo la programmazione concordata con ALSS, e comunque entro 3 giorni lavorativi (24 ore in caso di urgenza) dalla richiesta da parte di ALSS.

**3.2. Manutenzione e controlli**

L'APPALTATORE si obbliga a eseguire la manutenzione, le verifiche e i controlli delle proprie attrezzature in conformità alla normativa vigente e a provvedere a tutti gli adempimenti che dovessero rendersi necessari a seguito di eventuali modifiche normative.

**4. Sicurezza sul lavoro**

Definizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Delegato ALSS

Funzionario designato da ALSS per l'interazione costante con il Responsabile dell'APPALTATORE (definito al successivo punto) e con il compito di accertare la corretta esecuzione dei servizi;

Responsabile dell'APPALTATORE

L'APPALTATORE si impegna a garantire la disponibilità di un referente che potrà anche essere un terzo incaricato dallo stesso APPALTATORE.

Il Responsabile dell'APPALTATORE interagisce con il Delegato ALSS, con il compito di garantire costantemente la corretta esecuzione dei servizi;

Incaricato ALSS per la sicurezza

Funzionario incaricato da ALSS per la cooperazione ed il coordinamento in funzione di sicurezza e dotato di adeguate capacità tecnico-professionali tali da garantire l'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro inerenti ai servizi;

Incaricato dell'APPALTATORE per la sicurezza

Funzionario incaricato dall'APPALTATORE per la cooperazione e il coordinamento in funzione di sicurezza e dotato di adeguate capacità tecnico-professionali tali da garantire l'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro inerenti ai Servizi;

I nominativi dei Delegati, degli Incaricati, dei Coordinatori Sicurezza delle Parti:

per ALSS: Sig. Massimo Maria Bienati

per L'APPALTATORE: Arch. Annalisa Pollice

L'APPALTATORE deve garantire il possesso della piena idoneità tecnico-professionale della propria impresa e delle figure professionali impiegate in relazione a tutti i lavori oggetto del presente Contratto.

L'APPALTATORE garantisce il pieno assolvimento di tutti gli obblighi e i compiti pertinenti l'impresa medesima ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'APPALTATORE assume esclusiva e piena responsabilità circa l'organizzazione ed i programmi di impegno del proprio Personale, in relazione alle obbligazioni sorgenti dal presente contratto.

L'APPALTATORE dovrà garantire la massima collaborazione affinché nell'ambiente di lavoro in cui si svolgono le attività siano rispettate tutte le norme di sicurezza, igiene e prevenzione degli infortuni e non possano, pertanto, crearsi situazioni di rischio o condizioni di pericolo per i lavoratori e le attività di lavoro.

A tale riguardo, L'APPALTATORE dovrà curare in particolare il coordinamento e la cooperazione con il personale ALSS e con ogni altro soggetto che possa interagire con le attività.

L'APPALTATORE si impegna a dotare ed a far utilizzare al proprio personale tutti i Dispositivi di Protezione Individuale identificati sulla base della propria valutazione dei rischi e abbigliamento di lavoro conforme.

Qualora le attività svolte siano qualificate come cantiere ai sensi del D.Lgs 81/08, titolo IV, l'appaltatore prenderà atto di tutto quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento preparato dall'ente appaltante e dal POS redatto da ALSS e attiverà tutte le procedure a suo carico richieste dalla legge per quella tipologia di lavori.

#### 5. Ambiente di lavoro - Organizzazione delle attività

L'APPALTATORE dichiara di aver eseguito idoneo sopralluogo sui siti oggetto del contratto e di aver preso conoscenza delle caratteristiche ambientali, delle possibilità logistiche e di accesso anche ai mezzi di trasporto.

L'APPALTATORE si impegna a rispettare l'integralità e la funzionalità dei luoghi in prossimità dei quali dovranno essere eseguite le attività (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo strade comunali, abitazioni, accessi, linee elettriche e telefoniche).

Qualora le attività prestate comportino la produzione di rifiuti, L'APPALTATORE si obbliga ad attuare tutti i previsti adempimenti di legge per la relativa raccolta e lo smaltimento.

#### 6. Conservazione delle attrezzature e dei materiali di ALSS funzionali dei servizi

L'APPALTATORE si obbliga a custodire con diligenza le attrezzature e i materiali di ALSS, la cui avvenuta consegna risulterà da apposita lettera di presa in carico, qualora da questa forniti per l'esecuzione dei servizi e a risarcire a quest'ultima il danno eventualmente subito dalla perdita o dal deterioramento dei suddetti materiali e attrezzature.

#### 7. Sistema di Gestione - Documentazione

L'APPALTATORE, nell'esecuzione dei lavori, si impegna ad applicare scrupolosamente le procedure e le istruzioni operative fornite da ALSS, nell'ambito del proprio Sistema di Gestione.

L'APPALTATORE si impegna altresì a conservare eventuali documenti ricevuti da ALSS, a riconsegnare o distruggere i documenti che risultino superati da edizioni più aggiornate, a non divulgare a terzi il contenuto dei documenti consegnati da ALSS ed a restituirli ad ALSS su richiesta di quest'ultima.

Il Sistema di Gestione adottato da ALSS è di tipo integrato, ricomprendendo nel suo alveo, oltre che la Qualità e la Sicurezza anche l'Ambiente.

L'APPALTATORE, a proposito di quest'ultimo punto, si impegna ad attuare, per quanto tecnicamente possibile, azioni dirette alla riduzione dell'impatto ambientale.

#### 8. Garanzie, controlli e audits

Per tutta la durata del presente Contratto l'APPALTATORE si obbliga a mantenere i livelli di qualità e affidabilità indicati nel presente Contratto.

L'APPALTATORE si obbliga, inoltre, a porre in essere e mantenere tutti i controlli qualitativi relativi alle varie fasi della/e attività oggetto del presente Contratto, individuare e quindi eliminare qualsiasi anomalia, avvertendo di ciò ALSS per iscritto.

ALSS potrà, comunque, porre in essere, in qualsiasi momento, verifiche sull'andamento dei lavori e comunque della complessiva conformità delle prestazioni erogate, anche presso la sede dell'APPALTATORE. In tal caso l'APPALTATORE deve consentire le ispezioni ed i controlli durante lo svolgimento dei lavori. Qualora sia constatata esecuzione non conforme, anche in relazione al rispetto compiuto delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e di qualità, ALSS si riserva la facoltà di fissare, con apposita comunicazione scritta, un termine congruo entro il quale l'APPALTATORE si deve conformare a quanto indicato da ALSS, riservandosi peraltro la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo articolo. Infruttuosamente trascorso il termine di cui sopra, il presente Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 c.c., in caso di grave inadempimento e previo invio di apposita raccomandata A/R da parte di ALSS, fatto salvo il diritto di quest'ultima di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le Parti convengono che ALSS condurrà audit di sorveglianza ordinaria qualora lo ritenesse opportuno e diretti alla verifica di sussistenza dei requisiti che hanno determinato la qualificazione dell'APPALTATORE medesimo. In tale sede sarà verificata anche la documentazione comprovante il pieno rispetto della normativa vigente in materia e lo svolgimento da parte dell'APPALTATORE di adeguata e continua formazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

#### 9. Formazione

L'APPALTATORE si obbliga a prestare una formazione continua nei confronti del proprio personale specificamente in materia di sicurezza.

#### 10. Obbligazioni di ALSS

- ALSS si impegna a rendere edotto l'APPALTATORE delle norme particolari sui propri luoghi di lavoro nei quali devono essere effettuate i lavori, con particolare riferimento alle eventuali condizioni di pericolo o all'eventuale presenza di apparecchiature che contengano prodotti pericolosi, ecc.
- ALSS, che opera nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato, si impegna a far visionare ed a fornire la documentazione di sistema necessaria all'APPALTATORE per la corretta esecuzione dei lavori.
- ALSS si impegna altresì a fornire eventuali versioni più aggiornate dei documenti di sistema che dovessero essere emanate in corso di esecuzione dei lavori.
- Qualora si verificasse la condizione di cui al punto 4., relativa all'attività svolta come cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/08 titolo IV, ALSS si impegna a fornire copia del PSC.

#### 11. Corrispettivo e modalità di pagamento

- Fatto salva la corretta e puntuale esecuzione dei lavori da parte dell'APPALTATORE, ALSS verserà a quest'ultimo il corrispettivo di € 32.107,52 come da all'ALLEGATO 02.
- Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs 81/2008, ALSS dichiara che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze sulle lavorazioni (in seguito, i "Costi per La Sicurezza") relativi all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto sono pari a Euro 2.100,00;
- L'APPALTATORE dichiara di considerare il Corrispettivo nel suo complesso remunerativo e che lo stesso è comprensivo di tutti gli oneri - diretti ed indiretti - previsti a carico dell'APPALTATORE dal presente Contratto e dai relativi allegati nonché dalla normativa applicabile e di ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento di quanto oggetto del presente Contratto;
- Le fatture in duplice copia e con precisa indicazione del numero di Ordine d'acquisto devono essere inviate a:

Air Liquide Sanità Service S.p.A  
Via Calabria, 31  
20158 Milano  
c.a. Contabilità Fornitori  
E-mail: fornitori.alss@airliquide.com

- Il pagamento del corrispettivo avverrà, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, tramite bonifico bancario presso il conto corrente dedicato ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, c/c. n. IT42G0510439498CC0080010612.
- Il bonifico bancario indicherà il seguente numero di Codice Identificativo di Gara (CIG) 60092806BA.

#### 12. Durata

Il presente Contratto è efficace a decorrere dall'autorizzazione al subappalto e della durata di 3 mesi con espressa esclusione del tacito rinnovo.

#### 13. Garanzia e Manleva

L'APPALTATORE dichiara e garantisce di possedere tutte le autorizzazioni ed abilitazioni necessarie per l'espletamento dei lavori e di eseguire stessi con organizzazione e gestione autonoma, con piena sopportazione del rischio economico, e giuridico e con esclusione di qualsiasi subordinazione/dipendenza/collegamento rispetto a ALSS.

L'APPALTATORE è responsabile per tutti i danni, diretti ed indiretti, che egli, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo o terzi dallo stesso incaricati possono arrecare ad ALSS, ai suoi clienti o a terzi in generale nell'esecuzione dei lavori e si impegna a tenere indenne a manlevata ALSS da qualsiasi pretesa risarcitoria connessa ai suddetti danni.

#### 14. Personale ed Organizzazione

L'APPALTATORE garantisce di essere in piena regola per quanto attiene l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti applicabili al proprio personale con particolare riferimento a quelle sanitarie, previdenziali, contributive, assicurative, fiscali, relative alla sicurezza sul lavoro ed al diritto del lavoro in generale vigenti (ivi compresi i collaboratori a progetto, coordinati e continuativi e occasionali). In particolare l'APPALTATORE si impegna a:

- avvalersi esclusivamente di personale da lui regolarmente assunto secondo le normative di legge con il divieto di far ricorso, anche su base temporanea e/o occasionale, all'utilizzo di minori di anni sedici e di persone che non siano munite delle necessarie autorizzazioni, permessi di P.S., Ispettorato del Lavoro e Comunali e relativi nulla osta eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;
- assolvere tutti gli adempimenti relativi al trattamento retributivo, contributivo, previdenziale (INPS ed altri enti eventualmente competenti per il settore di appartenenza) fiscale ed assicurativo (INAIL) per tutto il personale impiegato nell'esecuzione del presente Contratto. Ad evidenza di ciò, l'APPALTATORE si obbliga ad esibire all'atto di sottoscrizione del presente Contratto nonché a semplice richiesta di ALSS, anche per conto di terzi suoi ausiliari, la documentazione di seguito indicata impegnandosi a tenere la stessa quadrimestralmente aggiornata:
  1. Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (in seguito, il "DURC");
  2. Estratto del libro Unico del lavoro;
  3. Comunicazione unica di assunzione (nel caso di nuove assunzioni intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto);
- ottemperare alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di responsabilità solidale, fra gli altri anche quelle di cui all'art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, D.L. n.223/2006, convertito in L. n.248/2006 e ss.mm.ii. A tal fine, ALSS informa sin d'ora l' APPALTATORE, che accetta, che procederà ad accertare il corretto adempimento degli obblighi posti dalla normativa sopra indicata da parte dell' APPALTATORE stesso, oltre che di eventuali terzi suoi ausiliari. Tale accertamento includerà, fra gli altri, conformemente alle modalità e alle tempistiche che verranno concordate tra le Parti con documentazione separata, anche la verifica che i versamenti dovuti ai sensi della normativa sopra citata alla data del pagamento del corrispettivo da parte di ALSS, siano stati correttamente eseguiti da parte dell' APPALTATORE o di eventuali terzi suoi ausiliari.
- al termine del presente Contratto, per qualsiasi causa esso avvenga, l'APPALTATORE, anche per conto di eventuali terzi suoi ausiliari, si impegna a presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante di aver correttamente assolto a tutti gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali ed assicurativi su di esso/i incombenti.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione di cui ai punti precedenti, ALSS si riserva la facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo fino ad avvenuta produzione dei documenti sopra indicati da parte dell' APPALTATORE.

L'APPALTATORE si impegna pertanto a manlevare ed in ogni caso a rimborsare e/o risarcire ALSS per ogni pregiudizio economico che sia conseguenza di violazioni da parte dell'APPALTATORE della normativa in materia lavoristica, previdenziale e fiscale nell'esecuzione del presente Contratto, ivi inclusi a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi danno per il quale il lavoratore non sia stato indennizzato dall'INAIL, i danni diretti ed indiretti derivanti dall'interruzione dei lavori oggetto del presente Contratto per effetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale disposti da parte dell'Ispettorato del Lavoro e/o dell'ASL, la mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e fiscali dovuti ai sensi della normativa applicabile al personale dell'APPALTATORE sotto ogni aspetto (per tale ultimo caso le Parti concordano che l'obbligo di manleva dell'APPALTATORE sopravvivrà alla cessazione del presente Contratto per un periodo di due anni).

L'APPALTATORE si accolla, inoltre, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni di leggi, regolamenti, usi, normative e prescrizioni da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o di eventuali terzi ausiliari, tenendo ALSS indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestata in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta, ivi inclusa quelle prefigurata dall'art. 2049 CC, eventualmente contestata in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o a persone che possa verificarsi durante l'espletamento degli adempimenti richiesti dal presente Contratto;
- qualsiasi responsabilità verso altre figure professionali utilizzate a legittimo titolo dall'APPALTATORE, con particolare riferimento agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, ivi compresi i viaggi e le trasferte.

#### 15. Assicurazioni

L'APPALTATORE si obbliga a mantenere in vigore e perfettamente valide ed efficaci tutte le coperture previste a norma di legge, o necessarie all'espletamento degli obblighi derivanti dal presente contratto, a sua cura e spese, ed allegate al presente contratto (ALLEGATO 03).

#### 16. Assicurazione Responsabilità Civile Terzi

L'APPALTATORE ha in essere idonea copertura assicurativa con massimale pari a € 7.000.000,00 per sinistro.

#### 17. Divieto di subappalto e di cessione del Contratto

L'APPALTATORE non potrà in nessun caso subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto del presente Contratto.

Resta comunque inteso che la responsabilità per la corretta esecuzione ed il buon fine delle attività subappaltate rimane totalmente in carico all'APPALTATORE.

Nessuna delle Parti potrà cedere il presente Contratto o i diritti da esso scaturenti, in tutto o in parte, a terzi, salvo il preventivo consenso dell'altra Parte.

#### 18. Riservatezza

Ai fini del presente contratto, per "Informazioni Riservate" si intendono:

- le informazioni comunicate da una Parte all'altra, in formato digitale, cartaceo, oralmente o per presa visione, riguardanti i gas medicinali e, in generale, le attività oggetto del presente contratto;
- informazioni che hanno un impatto diretto o indiretto sulle attività di una delle Parti;

- informazioni provenienti da una delle Parti contraddistinte come "riservate", "private", "per uso interno" o recanti una simile dicitura;
- qualsiasi altra informazione tale da indurre l'altra Parte a ritenerla riservata. Le Informazioni Riservate non includeranno informazioni comunicate da una Parte all'altra a condizione che la Parte ricevente possa dimostrare per iscritto siano
  - o di dominio pubblico al tempo della divulgazione o divenuta di dominio pubblico successivamente alla divulgazione in un modo non attribuibile alla Parte che le ha ricevute, oppure
  - o in possesso della Parte che le ha ricevute al tempo della divulgazione e non acquisita direttamente o indirettamente presso l'altra Parte né acquisita presso terzi che hanno violato i propri obblighi di riservatezza relativamente a tali informazioni.

#### 19. Divieti.

Ciascuna Parte, senza la preventiva approvazione scritta dell'altra:

- non potrà adoperare le Informazioni Riservate, se non ai fini del presente Contratto;
- non potrà divulgare le Informazioni Riservate ai propri dipendenti, eccetto quelli per i quali la conoscenza delle stesse è necessaria ai fini del presente Contratto e in modo tale da tutelare i migliori interessi dell'altra Parte, e non potrà altresì divulgare le Informazioni Riservate a terzi o a qualsiasi società controllata o collegata, se non nella misura in cui ciò sia necessario ai fini del presente Contratto o a causa di un provvedimento del tribunale, nel qual caso la Parte che ha divulgato le Informazioni Riservate informerà l'altra Parte prima della divulgazione e compierà ogni ragionevole sforzo per mantenere la riservatezza delle Informazioni Riservate. Questo obbligo di riservatezza resterà in pieno vigore per tutta la durata del presente Contratto e per un successivo periodo di 5 (cinque) anni.

#### 20. Restituzione delle Informazioni Riservate.

Alla risoluzione a qualsiasi ragione dovuta del presente Contratto, ciascuna Parte restituirà all'altra tutte le Informazioni Riservate, e cancellerà, rimuoverà o, se richiesto, distruggerà tutte le copie delle Informazioni Riservate, tra cui tutte le copie in suo possesso.

#### 21. Termine del contratto.

Al termine del presente Contratto e nel caso di esercizio del diritto di recesso o di risoluzione, l'APPALTATORE si obbliga a restituire ad ALSS la documentazione tecnica, le procedure e le istruzioni operative, le attrezzature ed i materiali da quest'ultima dati in uso all'APPALTATORE per l'esecuzione delle attività di pertinenza nello stesso stato in cui le ha ricevute, ed a rimuovere marchio e logo di ALSS, qualora forniti, da automezzi, abbigliamento, modulistica ed altro.

ALSS potrà recedere dal presente Contratto previo invio di apposita comunicazione mediante raccomandata A/R con un preavviso di almeno 20 giorni con diritto dell'APPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli Lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento di eventuali ulteriori somme e del mancato guadagno.

**22. Clausola ex D. Lgs. n. 231/2001**

L'APPALTATORE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato nonché del Codice Etico e del Codice di condotta anticorruzione elaborati da ALSS in riferimento alla normativa vigente (ALLEGATO 04).

Con riferimento all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, L'APPALTATORE dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e si obbliga nei confronti di ALSS a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente Contratto. In particolare e in coerenza con tali normative, L'APPALTATORE si impegna ad astenersi (e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori si astengano) dall'offrire, promettere, elargire, pagare o accettare, direttamente o indirettamente, qualunque richiesta di omaggi da un Pubblico Ufficiale, o dall'autorizzare chiunque a elargire o a pagare, direttamente o indirettamente, alcuna somma di danaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore a favore di un Pubblico Ufficiale. Ai fini del presente Contratto, per Pubblico Ufficiale si intende:

- chiunque ricopra una carica pubblica di funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell'interesse di (i) una pubblica amministrazione sopranazionale, nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sopranazionale, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione, (iv) un'organizzazione pubblica Internazionale, e/o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
- qualunque incaricato di un pubblico servizio;
- qualunque altro soggetto, persona fisica o ente, su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da a) a c) sopra indicate.

Con riferimento all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, L'APPALTATORE si obbliga nei confronti di ALSS per l'intera durata del presente Contratto ad attenersi ai principi del Codice Etico ALSS e del Codice di condotta anticorruzione. In particolare si impegna ad astenersi da:

- offrire provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, dipendenti o collaboratori di ALSS;
- concludere accordi commerciali stipulati in proprio da amministratori, dipendenti o collaboratori di ALSS che possano ledere gli interessi di ALSS stessa;
- intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con terzi in violazione dei principi del Codice Etico e del Codice di condotta anticorruzione suscettibili di arrecare pregiudizio all'esecuzione del presente Contratto;
- procurare ad amministratori, dipendenti o collaboratori di ALSS vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali od offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto normalmente ammesso dai comuni canoni di etica di business.

Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per ALSS, costituirà grave inadempimento al presente Contratto e darà facoltà a ALSS di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di

risolvere il Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge ALSS avrà facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dai mezzi di informazione, l'esercizio della facoltà sopra citata sarà consentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell'Autorità Giudiziaria e/o siano altrimenti confermate dall'Autorità Giudiziaria.

L'esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno dell'APPALTATORE, in ogni caso addebitandole tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di manlevare ALSS per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

### 23. Penali.

All'APPALTATORE potranno essere applicate penali in tutti quei casi in cui lo stesso venga meno alle obbligazioni nei confronti di ALSS contenute nel presente Contratto come meglio precisato nel prosieguo.

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, ALSS ha la facoltà di applicare le seguenti penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al crono-programma.

Le Parti convengono che, anche in deroga all'articolo 1384 c.c., il totale complessivo delle penali non potrà comunque superare il 5% del valore del presente Contratto.

Il pagamento delle suddette penali verrà effettuato tramite Bonifico Bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione;

L'applicazione delle penali è indipendente da eventuali ulteriori azioni legali o di altra natura che ALSS intendesse iniziare nei confronti dell'APPALTATORE. Il pagamento delle suddette penali non libera l'APPALTATORE dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di ALSS ai sensi del presente Contratto e non fa decadere l'APPALTATORE da eventuali responsabilità successive.

Fatte salve le previsioni di cui sopra e il risarcimento del maggior danno, nel caso in cui il ritardo dell'APPALTATORE nell'espletare i lavori superi la data di esecuzione concordata al momento della contestazione ALSS si riserva, altresì, la facoltà di rifiutare l'esecuzione dei lavori da parte dell'APPALTATORE ed optare per l'affidamento a terzi dei lavori a rischio e spese dell'APPALTATORE che verrà prontamente informato dell'esercizio di tale facoltà da parte di ALSS.

### 24. Risoluzione del Contratto.

Fatto salvo il risarcimento del danno, il presente Contratto potrà essere risolto da ALSS ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previo invio di lettera raccomandata A/R da parte di ALSS, se l'APPALTATORE incorre nelle seguenti gravi violazioni:

- subappalta, anche solo parzialmente, i lavori oggetto del presente Contratto in violazione dell'articolo 17 o cede il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto di ALSS in violazione dell'articolo 17;
- modifica la propria composizione societaria, ovvero cede quote a Società concorrente di ALSS o di altra società concorrente del Gruppo Air Liquide;

- non sottoscrive o mantiene le polizze assicurative secondo le modalità previste dall'articolo 15 e 16 del presente Contratto;
- non assolve agli adempimenti relativi al trattamento retributivo, contributivo, previdenziale, fiscale e assicurativo del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori in violazione dell'articolo 14 del presente Contratto;
- viola gli obblighi di riseratezza di cui all'articolo 18 del presente Contratto;
- viola l'articolo 22 "Clausola ex D. Lgs. n. 231/2001".

Fatto salvo quanto sopra, ALSS potrà risolvere il Contratto ex art. 1454 c.c. qualora l'APPALTATORE sia gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti e non provveda ad eseguire tutte le attività necessarie al rispetto di quanto pattuito entro i 30 giorni successivi al verificarsi dell'inadempimento comunicato ufficialmente all'APPALTATORE.

Nel caso in cui il Contratto si risolva ai sensi delle disposizioni del presente articolo, l'APPALTATORE si impegna, dietro richiesta di ALSS, a continuare a effettuare i lavori connessi per la durata stabilita da ALSS e comunque non superiore la scadenza del contratto.

#### 25. Clausola sospensiva e risolutiva

L'efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata:

- a) al rilascio da parte della stazione appaltante dell'autorizzazione prevista dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- b) al gradimento e/o al nulla osta da parte della stazione appaltante dell'APPALTATORE.

In mancanza di quanto sopra, il Contratto non sarà produttivo di alcun effetto e l'APPALTATORE non potrà avanzare pretesa alcuna.

Ove l'autorizzazione non risulti pervenuta o venisse revocata o annullata, in qualsiasi forma, il presente Contratto si intenderà, per ciò stesso, risolto, senza alcun diritto a compenso o rimborso a favore dell'APPALTATORE.

#### 26. Forza maggiore

Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza che, al di fuori del controllo della Parte che vi è incorsa, non poteva essere evitato con l'ordinaria diligenza ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittimo l'adempimento in tutto od in parte delle obbligazioni derivanti dal Contratto (di seguito "Forza Maggiore").

Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore, la Parte colpita da tale Forza Maggiore (di seguito la "Parte Colpita") non sarà responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto concluso per il tempo e nella misura in cui l'adempimento di tali obbligazioni sia reso impossibile o illegittimo a causa dell'evento di Forza Maggiore, e l'altra Parte non sarà parimenti responsabile del mancato adempimento delle corrispondenti obbligazioni ad essa derivanti dal Contratto medesimo.

Qualora un evento di Forza Maggiore causi l'impossibilità temporanea, per la Parte Colpita, di adempiere agli obblighi contrattualmente assunti, la Parte Colpita ne darà

comunicazione all'altra Parte, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della impossibilità totale o parziale di adempiere e la natura dell'evento di Forza Maggiore. In tal caso, il Contratto rimarrà in vigore tra le Parti, e la Parte Colpita dovrà riprendere l'esecuzione dei propri obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di Forza Maggiore, dandone relativa comunicazione all'altra Parte.

Qualora l'impossibilità totale o parziale di adempiere dovuta all'evento di Forza Maggiore si protragga per un periodo eccedente i 15 (quindici) giorni, ciascuna Parte avrà diritto di risolvere il Contratto con preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni.

## 27. Ulteriori disposizioni.

27.1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla suddetta legge in materia di trattamento dei dati personali raccolti nel corso della negoziazione, conclusione ed esecuzione del Contratto, e di esercizio dei relativi diritti da parte dell'interessato.

27.2 Qualsiasi ritardo od omissione di una delle Parti nel far valere i diritti ad essa derivanti dal Contratto non potrà in alcun caso considerarsi quale rinuncia a far valere tali diritti in tempo successivo.

27.3 Qualsiasi omissione di una delle Parti nel pretendere l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali dall'altra Parte non comporterà l'accettazione dell'inadempimento né la modifica delle pattuizioni contrattuali.

27.4 Le comunicazioni afferenti il Contratto avverranno in forma scritta (fax, Raccomandata A.R., telegramma, posta elettronica certificata).

Per ALSS le comunicazioni dovranno essere inviate a:

Air Liquide Sanità Service S.p.a.  
Via del Bosco Rinnovato, 6 - Edificio U7  
20090 Milano Fiori Nord - Assago (MI)  
Fax n. 02.40.21.806  
e-mail: [Ufficioacquisti.ALSANITA@airliquide.com](mailto:Ufficioacquisti.ALSANITA@airliquide.com)  
pec: [airliquidesanitaservice@pec.it](mailto:airliquidesanitaservice@pec.it)

Per l'APPALTATORE le comunicazioni dovranno essere inviate a:

Alfredo Cecchini S.r.l  
Via delle Cosmee, snc  
00134 Roma - fraz. San Palomba  
Fax n. 06.71303772  
e-mail: [info@cecchini.eu](mailto:info@cecchini.eu)  
pec: [alfredocecchinisrl@legalmail.it](mailto:alfredocecchinisrl@legalmail.it)

27.5 Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo, scritto o verbale, tra le Parti avente il medesimo oggetto o qualunque altro contemporaneo accordo sulla stessa materia.

27.6 Per qualsiasi controversia originata dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

**Elenco allegati:**

- Allegato 1: Capitolato tecnico
- Allegato 2: Corrispettivi
- Allegato 3: Polizze assicurative Appaltatore
- Allegato 4: Codice Etico

Assago, li 22/03/2018

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.

Procuratore  
Matteo Polese

L'APPALTATORE

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.  
L'APPALTATORE  
p.i. Medo Cecchini

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, c.c., l'APPALTATORE dichiara di aver attentamente letto, di aver compreso e di accettare specificamente il contenuto degli articoli 3 "Obbligazioni dell'APPALTATORE", 13 "Garanzia e Manleva", 14 "Personale ed Organizzazione", 15 "Assicurazioni", 21 "Termine del contratto", 22 "Clausola ex D. Lgs. n. 231/2001", 23 "Penali", 24 "Risoluzione del Contratto", 27.6 "Foro competente".

L'APPALTATORE

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.  
L'APPALTATORE  
p.i. Medo Cecchini